

## **Il Giudice Sportivo Nazionale**

Vista la segnalazione dell'Arbitro Nazionale Giuseppe Miceli relativa all'incontro del 1 Marzo 2026 organizzato dalla A.S.D. Spinaceto, relativa a comportamento ingiurioso dell'Atleta Marco Francescangeli (tess. 378743) nei confronti di altro Atleta;

Considerato che l'Arbitro segnala che successivamente, a fine incontro, i protagonisti del diverbio si stringevano la mano, e quindi la circostanza del ravvedimento può essere valutata ai fini della prevalenza delle attenuanti.

### **Tutto ciò premesso**

Visto l'art. 59 RDGS FIB, concesse le attenuanti prevalenti sulle maggiori sanzioni regolamentari, e precisando che comunque la sanzione costituisce precedente.

### **AMMONISCE**

**FRANCESCANGELI Marco**

Roma 18/3/2026

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

(Avv. Vincenzo Maria Fargione)